

## **COMMENTO A SENTENZA**

### **Sentenza n. 3419/2021 della Commissione Tributaria Regionale – Sezione di Lecce – Sez. 22, depositata il 30/12/2021**

**Cari Amici,**

Vi segnalo in allegato per informazione la sentenza n. 3419/2021 della Commissione Tributaria Regionale – Sezione Staccata di Lecce – Sez. 22, comunicata oggi, che, in accoglimento delle mie eccezioni di diritto e di merito, ha rigettato l'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate di Lecce con condanna alle spese processuali ed ha confermato la sentenza dei primi giudici che avevano annullato due avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 (in totale oltre 100.000 euro) perché i suddetti avvisi di accertamento non erano stati notificati al fallito ma soltanto al curatore fallimentare che, soltanto dopo aver ricevuto la cartella esattoriale, ha di sua iniziativa comunicato i suddetti atti al fallito.

In sostanza, il fallito è stato costretto ad impugnare gli avvisi soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del curatore e l'impugnazione è stata fatta per tutelare i propri interessi patrimoniali una volta tornato in bonis con il rischio di dover pagare le somme contestate.

L'Agenzia delle Entrate di Lecce ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ma i giudici di merito, sia in primo grado che in appello, hanno correttamente rigettato la suddetta eccezione perché il fallito ha sempre il diritto di poter esercitare il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione), anche e soprattutto in caso di inerzia da parte della curatela fallimentare.

I suddetti principi, peraltro, sono stati più volte riconosciuti dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 3667/1997, 14987/2000, 6937/2002, 9434/2014 e 25127/2019), in base ai quali principi il contribuente non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario perché resta sempre esposto ai riflessi, di natura patrimoniale e sanzionatoria, che conseguono in base alla definitività dell'atto impositivo a seguito di inerzia da parte della curatela fallimentare.

**Lecce, 30 dicembre 2021**

**Avv. Maurizio Villani**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PUGLIA SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

- DIMA LUCIO Presidente
- CAZZOLLA FERNANDO ANTONIO Relatore
- SCHILARDI VINCENZO Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2116/2017  
depositato il 12/05/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 2610/2016 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE

contro:  
CIULLO COSIMO  
CORSO LEONARDO DA VINCI 73056 TAURISANO

difeso da:  
VILLANI AVV. MAURIZIO  
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE LECCE  
VIA OTRANTO SN 73100 LECCE LE

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030101241 IRES-ALTRO 2006  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030101241 IVA-ALTRO 2006  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030101241 IRAP 2006  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030101242 IRES-ALTRO 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030101242 IVA-ALTRO 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030101242 IRAP 2007

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 2116/2017

UDIENZA DEL

20/12/2021 ore 09:30

N° 3419/2021

PRONUNCIATA IL:  
20/12/2021

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL  
29/12/2021

Il Segretario  
Demetrio COMALIANI



### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agencia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce – appellante –, così come costituita in atti, depositava in data 12 maggio 2017 presso questa Commissione l'atto di appello avverso la sentenza n. 2610/03/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, pronunciata il 15 settembre 2016 e depositata il 25 ottobre 2016, con la quale, previo ricorso introduttivo della controversia proposto dal signor Ciullo Cosimo – ricorrente ed appellato – in qualità di ex amministratore, così come costituito in atti, contro gli Avvisi di Accertamento n. TVM030101241/2011 e n. TVM030101242/2011, aventi ad oggetto, rispettivamente, IVA, IRES ed IRAP per gli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi dall'Ufficio (appellante), notificati allo stesso (ricorrente ed appellato), in qualità di socio della Ciullo Carni S.r.l. fallita l'8 febbraio 2011), dal curatore che non ha ritenuto di opporsi alle pretese tributarie rivendicate dall'Amministrazione Finanziaria, così veniva deciso:

***"La Commissione accoglie il ricorso. Spese di giustizia come in motivazione."***


L'Ufficio si opponeva alla sentenza gravata, ritenendola, con un unico motivo specifico di impugnazione (riferimento all'articolo 53 d. lgs. n. 546/1992), errata per omessa pronuncia sull'eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo della controversia, perché inoltrato da un soggetto, a suo dire, privo di legittimazione processuale passiva, precisando che il signor Ciullo Cosimo ha proposto l'impugnazione dei suindicati Avvisi di Accertamento nella sua qualità di ex amministratore della "Ciullo Carni S.r.l." dichiarata fallita in data 8 febbraio 2011.

A conclusione dell'illustrazione di tutte le doglianze poste a corredo del gravame, mediante le quali sono state riproposte anche le argomentazioni già utilizzate nell'atto delle controdeduzioni al ricorso introduttivo, l'Ufficio appellante rivolgeva a questa Commissione la richiesta di accoglimento dell'appello, di riforma della sentenza impugnata, di conferma del suo operato e di condanna della controparte alle spese di giudizio.

Si precisa che l'odierna controversia riguarda esclusivamente l'impugnazione dei due suindicati Avvisi di Accertamento, non avendo la C.T.P. di Lecce ritenuto di effettuare la riunione, richiesta dal ricorrente signor Ciullo Cosimo, al ricorso rubricato al R.G.R. N. 559/2011, presentato dalla Ciullo Carni S.r.l. e dal legale rappresentante signora Ciullo Lisa avverso l'Avviso di Accertamento n. TVM030102522/2010, emesso dalla stessa Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce – appellante - nei confronti della citata società, avente ad oggetto IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2005.

---

Il giudice relatore ed estensore  
Fernando Antonio Cazzolla



Il presidente  
Lucio Dima



Il contribuente – appellato – signor Ciullo Cosimo, così come costituito in atti, depositava presso questa Commissione in data 20 giugno 2017 l'atto delle controdeduzioni e si costituiva in giudizio, contrastando in ogni parte il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce, concludendo per il rigetto dell'appello, per la conferma dell'impugnata sentenza e per la condanna di controparte alle spese di giudizio da corrispondere al difensore, dichiaratosi distrattario.

All'udienza odierna – 20 dicembre 2021 – il Collegio, osservata la normativa emergenziale Covid 19 ed ascoltate le parti da remoto, in camera di consiglio, decide la controversia.

#### DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce, è infondato ed è, pertanto, rigettato.

La sentenza impugnata, emessa col n. 2610/03/2016 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, è confermata.

Il Collegio, dopo attento e scrupoloso esame dei fatti e degli atti che corredano il fascicolo della controversia, procede allo scrutinio dell'unico motivo specifico di impugnazione, già evidenziato in fatto, riferito, si ripete, all'erroneità della sentenza gravata per omessa pronuncia sull'eccepita inammissibilità del ricorso introduttivo della controversia, in quanto inoltrato da un soggetto ritenuto privo di legittimazione processuale passiva, avendo affermato l'Ufficio appellante che il signor Ciullo Cosimo ha proposto l'impugnazione dei suindicati Avvisi di Accertamento nella sua qualità di ex amministratore della "Ciullo Carni S.r.l." dichiarata fallita in data 8 febbraio 2011.

Le doglianze manifestate contro la sentenza gravata meritano di essere rigettate per quanto qui di seguito motivato.

Innanzitutto assume particolare rilevanza, ai fini dell'infondatezza dell'atto di appello e della fondatezza della legittimazione processuale passiva del ricorrente, il fatto, non contrastante per nulla con l'articolo 43- *Rapporti processuali* – R. D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), che gli avvisi di accertamento, di cui vi è causa, avendo il curatore, come affermato dai primi giudici, "che per sua valutazione ha ritenuto di nulla opporre alla attività dell'Agenzia...", sono stati impugnati legittimamente dal signor Ciullo Cosimo, avendone interesse in qualità di ex amministratore, riferendosi agli anni d'imposta 2006 e 2007,


---

Il giudice relatore ed estensore  
Fernando Antonio Cazzolla



pag 3/4

Il presidente  
Lucio Dima



anteriori alla data dell'8 febbraio 2011, giorno in cui è stato dichiarato il fallimento della società Ciullo Carni S.r.l., potendosi determinare pregiudizio anche patrimoniale nella sfera della fallita e dello stesso ricorrente.

Sul punto la decisione della C.T.P. di Lecce è confermata con motivazione integrata, trovando fondamentale sostegno la legittimazione processuale passiva del signor Ciullo Cosimo nell'articolo 24, primo e secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana che, espressamente ed inequivocabilmente, così, dispone:

*"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.*

*La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento."*

Pertanto il Collegio, sulla base di tale precetto costituzionale che riconosce sempre a tutti, nessuno escluso, la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e l'esercizio inviolabile del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, rigetta il motivo di gravame proposto dall'Ufficio, risultato non esaustivamente scrutinato in primo grado.


A nulla possono rilevare le argomentazioni riproposte nell'atto di appello, risultate già illustrate nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo della controversia, perché, innanzitutto, non potendo affatto costituire, ai sensi dell'articolo 53 – *Forma dell'appello* – del d. lgs. n. 546/1992, motivi specifici di impugnazione contro la sentenza gravata, sono dichiarati inammissibili, non contenendo contro la stessa alcuna concreta ed idonea critica per scalfirla.

In conclusione, non avendo null'altro da scrutinare, definitivamente decidendo, il Collegio rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, integrando la motivazione.

La condanna dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce alle spese di lite di questo giudizio di appello scaturisce dalla sua soccombenza e vengono liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da corrispondere al difensore distrattario.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello.



---

Il giudice relatore ed estensore  
Fernando Antonio Cazzolla

Il presidente  
Lucio Dima

Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Lecce, 20 dicembre 2021


Il giudice relatore ed estensore

Fernando Antonio Cazzolla




Il presidente

Lucio Dima



---

Il giudice relatore ed estensore  
Fernando Antonio Cazzolla



Il presidente  
Lucio Dima

